



Roma, 29 marzo 2005

- Al Ministro dell' Interno
On.le Giuseppe Pisano
Palazzo del Viminale
Roma
- Al Presidente dell' Anci
Avv. Leonardo Domenici
Via Dei Prefetti
Roma
- Al Presidente dell' Agenzia
Autonoma per la Gestione dell' Albo
dell' Agenzia Segretari comunali
e provinciali
Avv. Gianluca Susta
P.zza Cavour, 25
Roma
- Al Dr. Conrado Catenacci
Commissario di Governo per
l'emergenza rifiuti in Campania
Via Filangieri
Napoli

Con ordinanza n. 81/2005 il Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania ha "nominato" i Segretari dei comuni della Regione per la rilevazione della situazione debitoria verso i concessionari degli impianti di smaltimento dei rifiuti e della cura degli ulteriori adempimenti allo stesso demandati dal D.L. n. 18/2001.

Il provvedimento, della cui natura *extraordinem* non è dato dubitare, pone a carico dei Segretari comunali della Regione Campania, una serie di adempimenti, con cadenza temporale predefinita, all'inosservanza dei quali prefigura la denuncia all'Autorità giudiziaria competente per l'omissione di atti d' ufficio ovvero per abusi negli stessi.

La forma e la sostanza del provvedimento hanno suscitato la giusta rimostranza dei Segretari investiti di una competenza non propria ed invero dai contenuti configgenti con il ruolo che l'attuale ordinamento agli stessi attribuisce.

La gestione commissariale *in sostanza*, con l'ordinanza in esame, ha attribuito ai Segretari comunali della Campania, il compito, invero non ricompreso tra quelli considerati dal vigente testo unico delle autonomie locali, di fornire elementi di prova circa i quantitativi di rifiuti smaltiti in discariche e di predisporre il piano di estinzione del debito, provvedendo agli ulteriori adempimenti attribuiti alla competenza commissariale del precitato D.L.

E' di tutta evidenza come la funzione, delegata al funzionario di vertice delle amministrazioni locali, mal si concilia con l'attuale sua collocazione. Le problematiche connesse all'emergenza rifiuti in Campania, i contenziosi *in essere* verso i concessionari dei servizi di smaltimento, la mancata realizzazione degli impianti, i danni ambientali ed i maggiori costi per i disservizi costituiscono elementi di valutazione da parte degli enti locali le cui amministrazioni tendono ad evidenziare nelle forme previste dall'ordinamento.

In tale contesto i Segretari comunali, chiamati per il ruolo a collaborare con le amministrazioni comunali, dalle quali funzionalmente dipendono, si trovano ad essere investiti di una competenza in evidente conflitto con la propria posizione professionale incoerente con le funzioni che gli attribuisce l'ordinamento nel contesto organizzativo del sistema degli enti locali.

I delicati aspetti connessi all'ordinanza avrebbero altresì suggerito che il provvedimento, per il contenuto dispositivo cogente ed estraneo alle competenze di una categoria di lavoratori, fosse stato adottato previo concerto con la parte datoriale, nel caso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria.

Al Sig. Ministro dell' Interno, per l'alta funzione di vigilanza, al Presidente dell' Anci, per la rappresentanza degli enti di fatto destinatari dell'ordinanza, ed al Presidente dell'Agas, per la competenza gestionale dell'albo, si chiede di considerare le esposte ragioni e di promuovere ogni utile iniziativa.

Mi corre altresì l'obbligo di evidenziare come la scrivente Organizzazione Sindacale assumerà da parte sua le più opportune iniziative, anche in sede legale, per la tutela della dignità e della professionalità dei Segretari Comunali

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Dr. Liborio IUDICELLO